

**Statuto della**  
**"FONDAZIONE OPERAZIONE VITA"**

**Art. 1) Costituzione e sede della Fondazione.**

1.1. A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del Prof. Ferrari Giovanni e del dr. Capellini Adriano (di seguito, singolarmente "Fondatore", oppure, congiuntamente, "Fondatori"), è costituita la fondazione denominata "Fondazione Operazione Vita" (in sigla "Operazione Vita") (di seguito, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione ha sede legale in Milano (MI), Piazza Ospedale Maggiore n. 3, presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Blocco SUD, Settore Ponti Est, Primo Piano).

**Art. 2) Scopo della Fondazione.**

2.1. La Fondazione non ha fini di lucro.

2.2. La Fondazione ha lo scopo di migliorare la qualità degli interventi chirurgici presso l'Ospedale Niguarda di Milano (s.c. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva), sia in termini di efficacia, sia in termini di minore invasività e durata degli stessi, nonché di promuovere la formazione e l'elevazione professionale non solo dei chirurghi che oggi vi operano ma anche di giovani chirurghi, compresi alcuni provenienti da altre strutture sanitarie.

2.3. In particolare la Fondazione dovrà essenzialmente individuare, acquistare e/o consentire l'utilizzo all'Ospedale Niguarda (s.c. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva), di macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia idonee a migliorare la qualità degli interventi e di rendere possibile la proiezione degli stessi in sale o luoghi idoneamente attrezzati in modo da consentire sia la consulenza da remoto di altri chirurghi sia la formazione e l'elevazione professionale sopra menzionata. Tali strumenti ed apparecchiature, se acquistati, saranno donati all'Ospedale Niguarda.

2.4. L'attività di formazione ed elevazione professionale potrà essere perseguita anche attraverso il finanziamento di corsi specialistici in Italia o all'estero, ovvero attraverso contributi economici a chirurghi per finanziare esperienze in altre strutture sanitarie specializzate e di riconosciuta qualità, in Italia o all'estero.

2.5. Al fine di far fronte agli scopi summenzionati la Fondazione provvederà ad effettuare un' adeguata raccolta di fondi tramite i consueti canali del settore non-profit, donazioni o lasciti personali, contributi di varia natura e altro.

2.6. La Fondazione non può distribuire utili e deve reimpiegare eventuali avanzi di gestione per sostenere le proprie iniziative e/o accrescere il proprio patrimonio.

**Art. 3) Attività della Fondazione.**

3.1. Per perseguire il suo scopo, la Fondazione può svolgere ogni attività che, direttamente od indirettamente, sarà ritenuta utile od opportuna, come, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) promuovere studi e ricerche;
- b) contribuire a, o organizzare direttamente, strutture operative per la ricerca scientifica e tecnologica nel suo settore d'attività;
- c) sviluppare know-how originale, di carattere scientifico, tecnologico e brevettuale, nel suo settore d'attività e favorirne l'applicazione industriale e tecnologica;
- d) favorire e diffondere l'apprendimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative nel suo settore d'attività, promuovendo e realizzando iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici e istituendo corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- e) compiere indagini, sondaggi e analisi di scenario relativamente al suo settore d'attività;
- f) supportare l'attività di enti che agiscono nel suo settore d'attività, mediante il sostegno, diretto od indiretto, dell'attività da essi svolta o dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire;
- g) promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio e manifestazioni culturali in genere nel suo settore d'attività;
- h) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie del suo settore d'attività;
- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- m) gestire, eventualmente avvalendosi di un gestore autorizzato italiano od estero, i mezzi finanziari che fanno parte del suo patrimonio e dei suoi successivi incrementi;
- n) promuovere, sviluppare e incrementare la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione;
- o) reperire, da fonti pubbliche o private, ulteriori mezzi finanziari utili al perseguimento delle sue finalità;
- p) ogni altra attività connessa funzionalmente con le attività di cui sopra.

3.2. Ai fini del conseguimento del proprio scopo la Fondazione può svolgere attività e promuovere iniziative di qualunque genere, anche atte a incrementare il suo patrimonio, in Italia e all'estero. In particolare, la Fondazione può svolgere attività a carattere economico e/o commerciale.

3.3. La Fondazione può altresì costituire, o partecipare a, società, associazioni, fondazioni ed enti e istituzioni di ogni tipo, di natura pubblica o privata.

#### **Art. 4) Patrimonio della Fondazione.**

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'apporto iniziale dei Fondatori;
- b) dagli apporti che in ogni tempo la Fondazione riceva dai Fondatori o da terzi e che siano destinati ad incrementarne il patrimonio;
- c) da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici, ivi inclusa l'Unione Europea, o Privati nonché da persone fisiche;
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione e dalle rendite che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare a patrimonio.

#### **Art. 5) Entrate e spese.**

5.1. Per l'adempimento dei suoi compiti e per il proprio funzionamento, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i proventi derivanti dalla sua attività e dal suo patrimonio;
- b) ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi non destinati all'incremento del suo patrimonio.

5.2. La Fondazione è amministrata in modo che i costi siano contenuti entro i limiti del bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni.

#### **Art. 6) Fondatori.**

6.1. Sono Fondatori il Prof. Ferrari Giovanni e il dr. Capellini Adriano.

6.2. Ciascun Fondatore può designare, mediante atto pubblico, un soggetto che gli succeda nella qualifica di Fondatore e che, in tal caso, eserciti tutte le prerogative spettanti al Fondatore ai sensi del presente statuto.

6.3. Il soggetto che succeda nella qualifica di Fondatore ha, a sua volta, il potere di nominare un altro soggetto che, dopo di sé, assuma la qualifica di Fondatore, e così in perpetuo.

6.4. Qualora un Fondatore deceda o si estingua senza aver provveduto alla designazione di un sostituto, le prerogative e i poteri al medesimo spettanti in forza del presente Statuto divengono di competenza del Consiglio Direttivo, a condizione che esso sia composto da un numero di Consiglieri pari o superiore a cinque

#### **Art. 7) Organi della Fondazione.**

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori;

e) il Comitato Tecnico.

### **Art. 8) Consiglio Direttivo**

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un massimo di sette Consiglieri.

8.2. I Consiglieri sono nominati dai Fondatori, i quali hanno facoltà di revocarli in qualsiasi momento.

8.3. I Consiglieri, salvo sia diversamente disposto dal Fondatore all'atto della loro nomina, restano in carica per sette esercizi, e cioè cessano dalla carica in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo al settimo esercizio successivo a quello nel quale sono stati nominati.

8.4. Qualora uno o più Consiglieri siano eletti in presenza di uno o più Consiglieri già in carica, tutti i Consiglieri cessano dalla carica quando scade il termine di durata in carica del Consigliere di nomina più remota, salvo che sia disposto diversamente all'atto della nomina dei Consiglieri di carica più recente.

8.5. I Consiglieri sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

8.6. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. Alla riunione in cui si discute di detta decadenza, e al relativo voto, non può prendere parte il Consigliere della cui decadenza si tratta.

### **Art. 9) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo.**

9.1. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

9.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ogni anno solare precedente;
- b) nominare, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Direttore della Fondazione, determinando la durata del rapporto e la retribuzione;
- c) delibera le modifiche dello Statuto.

9.3. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a uno o più dei suoi membri, fatta eccezione per le materie indicate nel punto 9.2. del presente Statuto; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

### **Art. 10) Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.**

10.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax almeno dieci giorni prima della data della riunione.

10.2. In caso di urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno cinque giorni prima di quella della data della riunione.

10.3. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere inviata anche per posta elettronica a quei Consiglieri che ne diano autorizzazione fornendo il relativo indirizzo.

10.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

10.5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Qualora si verifichi la parità dei voti, ha la prevalenza il voto di colui che presiede la riunione.

10.6. Le modificazioni dello Statuto devono essere deliberate con il voto unanime dei componenti del Consiglio Direttivo.

10.7. Un Consigliere designato dai presenti, assume la qualifica di segretario e redige il verbale di ciascuna riunione, il quale, una volta approvato dai partecipanti e sottoscritto dal presidente della riunione e dallo stesso segretario, è conservato agli atti della Fondazione.

10.8. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su un apposito libro, debitamente vidimato prima di essere messo in uso.

#### **Art. 11) Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.**

11.1. Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio Direttivo (fatta eccezione per la prima nomina che compete ai Fondatori) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica considerando come non fosse in carica il soggetto designato ad assumere tali incarichi, il quale non partecipa alla riunione in cui si discute della sua nomina e si effettua la relativa votazione.

11.2. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

11.3. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

11.4. In caso di urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva, che egli deve tempestivamente convocare.

11.5. Il Presidente della Fondazione ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.6. Il Vice Presidente della Fondazione svolge tutte le funzioni del Presidente della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

## **Art. 12) Il Collegio dei Revisori.**

12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Fondatore, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.

12.2. I Revisori, salvo sia diversamente disposto dal Fondatore all'atto della loro nomina, restano in carica per tre esercizi, e cioè cessano dalla carica in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello nel quale sono stati nominati.

12.3. Qualora uno o più Revisori siano eletti in presenza di uno o più Revisori già in carica, tutti i Revisori cessano dalla carica quando scade il termine di durata in carica del Revisore di nomina più remota, salvo che sia disposto diversamente all'atto della nomina dei Revisori di carica più recente.

12.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

12.5. I membri del Collegio dei Revisori devono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

12.6. Annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Direttivo, mediante relazione scritta, sui controlli effettuati.

12.7. Quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo o da almeno tre componenti di tali organi, il Collegio dei Revisori esprime il suo avviso su specifici fatti o situazioni mediante apposita relazione.

12.8. I controlli spettanti al Collegio dei Revisori possono essere effettuati dai membri del Collegio dei Revisori anche in via individuale.

12.9. I verbali delle riunioni e le relazioni dei Revisori devono essere trascritti su un apposito libro, debitamente vidimato prima di essere messo in uso.

## **Art. 13) Gratuità delle cariche.**

13.1. Ogni incarico previsto dal presente Statuto deve essere assunto a titolo gratuito.

13.2. Ai titolari delle cariche previste nel presente Statuto spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

## **Art. 14) Il Comitato Tecnico.**

14.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico, composto da un massimo di tre membri.

14.2. Il Comitato Tecnico ha un ruolo puramente consultivo e affianca il Consiglio Direttivo nell'opera di valutazione, sia tecnica, sia di economicità, dei macchinari e delle apparecchiature da acquistare/utilizzare.

**Art. 15) Liquidazione.**

15.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché in caso di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il Consiglio Direttivo nomina tre Liquidatori e ne determina i poteri.

15.2. All'esito della liquidazione, il residuo attivo è devoluto dai Liquidatori ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, tenendo in considerazione le indicazioni che il Consiglio Direttivo abbia eventualmente fornito in sede di nomina dei Liquidatori.

Firmato Giovanni Ferrari

Firmato Adriano Capellini

Firmato Angelo Busani